

Proposta di modifica n. 1.0.300 al DDL n. 2299

### 1.0.300

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### "Art. 1-bis

1. Al fine di adeguare la normativa di accesso alle professioni regolamentate alla direttiva 2013/55/UE, recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:

#### "Art. 55

*(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)*

1. Alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale si accede con specifici corsi di laurea professionalizzanti abilitanti, anche differenziati per le sezioni dei relativi albi, contenenti al loro interno il periodo di tirocinio previsto dall'ordinamento professionale. L'esame finale per il conseguimento della laurea ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio della rispettiva professione e vi sono ammessi esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea professionalizzante abilitante, tutti i crediti previsti dal suo ordinamento didattico.
2. La denominazione, gli obiettivi formativi, l'ordinamento didattico e la classe dei corsi di laurea abilitanti di cui al comma 1, nonché il titolo professionale spettante al momento del conseguimento della laurea, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, sentito il Consiglio universitario nazionale e in rispetto delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004.
3. Con successivo decreto ministeriale, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, sono stabiliti gli specifici requisiti e indicatori per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di laurea di cui al comma 1.
4. Nelle more della definizione dei nuovi percorsi abilitanti di cui al comma 1 e fino alla conseguente revisione dell'esame di Stato vigente, l'accesso alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale è consentito sulla base delle norme e procedure di cui alla previgente normativa di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Conservano efficacia nella suddetta fase transitoria i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti adottati al riguardo dai relativi organi professionali".